



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante "Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica";
- VISTO l'accordo rinnovato il 12.05.2016 tra la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. M_D MGMILAU 10180 del 21.11.2016 con la quale la suddetta Direzione chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, del Faro di Capo Milazzo, di proprietà del Demanio dello Stato Ramo Marina;
- VISTO il parere prot. n. 2280 del 10.04.2017, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina verifica sussistente l'interesse culturale del bene;
- RITENUTO che il complesso sopraindicato composto dal faro, dal fabbricato adiacente, e dal terreno antistante con il percorso di accesso:
denominato **"Faro di Capo Milazzo"**
provincia di **Messina**
comune di **Milazzo**
sito in via **Sant'Antonio**
ricadente in un'area sottoposta a tutela paesaggistica con D.A. 693 del 27/05/1974,
distinto nel catasto terreni del comune di Milazzo al **foglio 1 Svi Z particella 41 e porzione particella A**, così come individuato con perimetrazione in rosso nella allegata planimetria catastale, **presenta interesse culturale** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. per la sua valenza storica ed architettonica, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.
- RITENUTO che la rimanente **porzione della particella A non non presenta interesse culturale.**

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

il complesso, denominato “**Faro di Capo Milazzo**”, sito nel comune di Milazzo così come individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

- ART. 2) La rimanente porzione della particella A del foglio 1 consistente in terreno e fabbricati, non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiede i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile.
- ART. 3) La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ii., nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 10 maggio 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
fto